Le tappe dei super poteri degli agenti

I super poteri degli agenti della riscossione prendono corpo con la "manovra d'estate" del 2006 (articoli 35, commi 25, 26 e 26-bis del Dl 223/06). Poi è venuto il collegato alla Finanziaria (Dl 262/06) e ora il quadro è completo, anche se mancano ancora dei provvedimenti attuativi

Gli agenti della riscossione hanno il potere di accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria sui conti e sulle disponibilità finanziarie (articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73), che prevede l'obbligo per gli intermediari finanziari di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria, con la sola esclusione dei versamenti su Ccp per importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Il problema è che si è ancora in attesa del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate che chiarisca le modalità tecniche e i termini per le comunicazioni degli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria.

Il comma 26 del medesimo articolo 35 attribuisce inoltre agli agenti della riscossione un più generico potere di accedere a tutti i dati rilevanti ai fini della riscossione, presentando richiesta ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi a tali dati.

In caso di morosità per importi complessivamente superiori a 25mila euro, l'articolo 35, comma 25-bis del Dl 223/2006 consente agli agenti, previa autorizzazione del direttore generale ed al solo fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione di crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, di esercitare tutti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 33 del Dpr 600/73 e dall'articolo 52 del Dpr 633/72: accessi, ispezioni e verifiche sia nei confronti del debitore moroso che di terzi.

Lu. Fe.